

STATUTO

ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLARATE VA VIA CARLO NOE'
45

Numero REA: VA - 315101

Codice fiscale: 02352100024

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al repertorio n.22396/12911

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita ai sensi dell'articolo 1 della Legge 381/91 una società cooperativa sociale denominata

"ITACA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE";

alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata. La Cooperativa si qualifica come “impresa sociale” di diritto ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.lgs. n. 112/2017.

La cooperativa ha sede nel Comune di Gallarate, all'indirizzo risultante dall'iscrizione al competente Registro delle Imprese. Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporta modifica del presente Statuto.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, nei modi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche all'estero.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata oltre il termine o sciolta prima della sua scadenza con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso

per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e si propone di:

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'elaborazione e la realizzazione di progetti di solidarietà e sviluppo nell'ambito nazionale ed internazionale, attraverso l'uso razionale delle risorse umane e materiali a disposizione della Cooperativa stessa, attraverso la gestione di servizi socio assistenziali ed educativi;

- creare nuovi spazi occupazionali e lavorativi attraverso le iniziative promosse direttamente o sostenute dalla Cooperativa finalizzandoli all'inserimento lavorativo dei soci e non soci che si trovino in oggettive condizioni di svantaggio, nonché di giovani disoccupati o comunque provenienti da settori della produzione a basso profilo professionale in base a quanto previsto dalla Legge 381 dell'8 novembre 1991.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari è connessa e funzionale con quella di avviamento al lavoro di soggetti svan-

taggiati.

La Cooperativa definisce una apposita organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate di cui alle lettere A) e B) della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Nello svolgimento delle proprie attività la Cooperativa si propone di impiegare soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ammessa dalla normativa in materia, ivi compresi i rapporti di collaborazione non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato a sensi di legge.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità quali volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento

del movimento cooperativo unitario italiano. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'assemblea dei soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo 3, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

a. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

b. lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991.

Essa opererà pertanto per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale dei cittadini di tutte le culture, anche con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991, n.381, nonché per contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone e delle comunità di riferimento.

La cooperativa si propone, ai sensi degli art. 2514 e 2515 del c.c. e nel rispetto delle clausole di mutualità di cui al d.l.c.p.s.

14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni, di agire:

A) nell'ambito delle attività di tipo a) della L. 8 novembre 1991 n. 381, per l'organizzazione e la gestione di servizi socio sanitari, socioassistenziali ed educativi a favore di singoli, di famiglie e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone adulte svantaggiate, quali:

a) l'organizzazione di attività di animazione socio - educative e socio - ricreative sia per bambini, che per adolescenti, che per adulti, tendenti all'espressione della personalità ed in grado di favorire l'armonico sviluppo;

b) promuovere, gestire e condurre, in proprio o per conto terzi, spazi e/o servizi di tipo socio-sanitario ed educativo come centri sociali, centri educativi, asili, scuole materne, servizi di dopo scuola, progetti e iniziative sociali e culturali, in particolar modo rivolte ai minori e agli anziani, operando in sinergia con le strutture locali in modo da poter rispondere ai bisogni della famiglia;

c) promuovere azioni di sussidiarietà nei confronti del mondo della scuola per supportare i programmi educativi e didattici con percorsi integrativi e personale educativo, attraverso una formazione dedicata degli operatori e lo sviluppo di una sinergia tra operatori e personale scolastico;

	d) promuovere, coordinare e realizzare piani e/o progetti di formazione;	
	e) assistere le persone singole e le famiglie, soci e non soci, con speciale riguardo a chi versa in condizioni di bisogno;	
	f) svolgere un ruolo attivo nella politica del lavoro sul territorio, favorendo l'occupazione e contribuendo alla formazione degli adulti;	
	g) prestare un contributo rilevante nell'integrazione linguistica, culturale e sociale dei cittadini extracomunitari con particolare attenzione per i minori e le donne;	
	B) nell'ambito delle attività di tipo b) della L. 8 novembre 1991 n. 381, in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati.	
	La Cooperativa può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria ritenute utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, segnatamente esclusa ogni attivi-	

tà riservata agli intermediari finanziari di cui al D.Lgs.385/1993 o riservata alle società d'intermediazione immobiliare di cui al D.Lgs. n.58/1998 e comunque con espressa esclusione di ogni attività che abbia ad oggetto la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Essa potrà tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) istituire o gestire spazi necessari per l'espletamento delle attività sociali;

b) assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituite, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, e ciò in via non prevalente e non al fine del collocamento;

c) dare adesione e partecipazione ad enti o organismi economici, consortili fideiussori diretti a consolidare o sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il reddito;

d) concedere avalli cambiari, garanzie reali e fideiussioni anche a favore di terzi, ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci, degli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative, con la precisazione che le attività qualificate dalla legge come finanziarie non verranno svolte nei confronti del pubblico;

e) proporre la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi

della Legge 31/1/1992 n.59 e successive modifiche od integrazioni.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa può raccogliere presso i soli soci iscritti a libro soci da almeno 90 giorni, finanziamenti con obbligo di rimborso.

Il tutto nel rispetto e con le limitazioni delle disposizioni normative in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio tra i soci, con particolare riferimento agli art. 5 e 10 della legge n.59/1992 ed alla delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 pubblicata sulla G.U. del 11 marzo 1994 n.58.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa, che opera in un'ottica di lavoro di rete, è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti, cooperativi e non, e a promuovere ed aderire a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori e soci volontari)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa limitatamente alle quote sottoscritte.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. Gli stessi partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Possono essere soci cooperatori altresì le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi ed i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della Cooperativa.

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 381/91 possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendano prestare gratuitamente la loro opera di lavoro esclusivamente per fini di solidarietà, precisandosi che il loro numero non potrà mai superare la

metà del numero complessivo dei soci.

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 - comma terzo - del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare in assemblea altri soci. Sono garantiti tutti gli altri diritti relativi alla qualifica di socio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inosser-

vanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria ed il mancato adeguamento agli standards produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione motivata dell'Organo Amministrativo.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il

presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto sopra previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in oc-

casione della successiva convocazione. L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal testo di norme sul funzionamento della società, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione

se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa per qualunque motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 2532 C.C..

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il re-

cesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza esplicita autorizzazione dell'Organo Amministra-

	tivo;	
	e) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	f) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;	
	g) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.	
	In caso di opposizione l'annotazione sul Libro soci dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione so-	

no comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data

del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li
rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 - secondo e
terzo comma - del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società su-
bentrano nella partecipazione del socio deceduto previa delibe-
razione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti
con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo
13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-
presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa
svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di
morte e la società consenta la divisione. La società esprime il
proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 10.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro
di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.
13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, respon-
sabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove
questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di
approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento
del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i

diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c) e d), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 cod. civ.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Art. 16 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative e transitorie.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del codice civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi

la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di partecipazione ciascuna di valore pari ad Euro 25,00 (euro venticinque/00);

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Tutte le tipologie di riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-

lontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal dì 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente nonché alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei

soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici per le cooperative a mutualità prevalente;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il

bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ad ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. Tutte le tipologie di riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 112/2017, la Cooperativa può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla di-

stribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci della cooperativa o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art. 20 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione);
- c) l'organo di controllo, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 22 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme sul funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio, l'eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori, la struttura dell'Organo Amministrativo e la misura dei compensi da corrispondere agli stessi;
- la nomina - nei casi previsti dalla legge - dell'organo di controllo o del revisore, e la misura della retribuzione annuale per il triennio di carica;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

	- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	- l'approvazione dei regolamenti interni, compresi quelli previsti dalla Legge n. 142 del 2001;	
	- la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) della Legge n. 142 del 2001;	
	- tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure con raccomandata a mano o qualunque altro mezzo di comunicazione (lettera semplice, fax, posta elettronica con prova dell'invio) idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo Amministrativo, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la da-	

ta e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, fusione, scissione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Art. 24 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Si applica l'articolo 2480 del codice civile. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Organo amministrativo)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci operatori.

Gli amministratori durano in carica per tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente e, eventualmente nomina tra i propri membri uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri nei limiti di legge.

Art. 28 (Compiti dell'organo amministrativo)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail con prova dell'invio da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o anche telefonicamente, in modo che i Consiglieri e i membri dell'organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria

amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri dell'eventuale comitato esecutivo, se nominato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 32 (Legale rappresentanza)

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio e al Vice Presidente, nonché ai consiglieri delegati, se nominati.

Il legale rappresentante è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti.

Art. 33 (Organo di controllo)

L'Organo di Controllo in forma collegiale o monocratica, se nominato facoltativamente o obbligatorio per legge, è costituito e funzionante a norma di legge.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi.

È rieleggibile e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La Retribuzione dell'Organo di Controllo è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 34 (Controllo contabile)

Il controllo contabile sulla cooperativa, quando obbligatorio per legge o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato da un revisore contabile o dall'Organo di Controllo, che in tale caso deve essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 (Scioglimento)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 36 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e

rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;

- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 (Diritti dei soci non amministratori)

I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di ottenere semestralmente dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali. Essi potranno altresì, una volta ogni semestre, consultare anche tramite professionisti di loro fiducia purché iscritti all'albo degli avvocati o dei ragionieri e dottori commercialisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

A tal fine dovranno indirizzare richieste scritte all'Organo Amministrativo indicando - ove si avvalgano di professionisti - il nominativo dei professionisti per i quali si chiede l'accesso agli uffici della società: data e orario dell'accesso dovranno essere concordati con la società con un preavviso di quindici giorni.

Nell'ipotesi di richiesta di notizie da rendersi per iscritto l'Organo Amministrativo è obbligato a formulare la risposta, sempre scritta, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Non potranno essere oggetto di esame le proposte commerciali (si indicano a puro titolo esemplificativo e non esaustivo offerte, commesse, schede tecniche, nominativi di clienti e fornitori, condizioni commerciali).

La facoltà di ispezione è sospesa durante tutto il periodo in cui l'Organo Amministrativo deve predisporre il bilancio. Tanto le richieste che le relative risposte verranno custodite a cura dell'Organo Amministrativo e verranno trasmesse in copia all'organo di controllo o al revisore, se nominati. I soci non potranno divulgare le notizie e le informazioni ottenute nell'esercizio dei diritti di controllo, se non all'esclusivo fine della tutela dei loro diritti e di quelli della società in sede di ricorso alla magistratura civile e penale. I soci si assumono la responsabilità anche dell'operato dei professionisti da loro incaricati a norma del presente articolo, che saranno tenuti all'obbligo di riservatezza.

Sarà facoltà dell'Organo Amministrativo far partecipare alle predette ispezioni un membro dell'organo di controllo ovvero un professionista di propria fiducia.

Art. 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del

regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile la Cooperativa:

a) - non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) - non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) - non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) - dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e de-

vono essere di fatto osservate.

Art. 39 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali, sulle cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Considerando lo status di impresa sociale di diritto si applicano, nel rispetto della normativa in materia di cooperativa sociale e di cooperative, ove compatibili le norme del D.lgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale.

FIRMATO: PAOLO MENTASTI

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.

ATTO ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.